



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
(PROVINCIA DI FIRENZE)

Regolamento comunale del mercato del riuso

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 27.04.2016

Regolamento comunale del mercato del riuso

Art. 1 - DEFINIZIONE

Il presente regolamento si concretizza in attuazione della L. 27/02/2009 n. 13 - Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione ambientale - art. 7 sexies (Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato) disciplinando la vendita, il baratto, l'esposizione, la proposta di vendita da parte di persone fisiche maggiorenni residenti nel comune :

- che non svolgano attività di impresa,
- che non siano iscritti al Registro della CCIAA
- che svolgano occasionalmente questa attività.

su aree pubbliche o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità.

Art. 2 - FINALITA'

I mercatini dell' usato hanno lo scopo di sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole dei prodotti assegnando un ruolo fondamentale alla prevenzione "della formazione dei rifiuti ", così come definiti nell'art. 183, comma 1, del D.Lgs n. 152/06.

Operazione attraverso la quale i prodotti o i componenti che non sono rifiuti possono essere reimpiegati per la stessa o diversa finalità per la quale erano stati concepiti , al fine di ridurre i materiali da smaltire, promuovere una cultura del riuso e la durata di vita dei prodotti, promuovere principi di solidarietà sociale, favorire occasioni di socializzazione per la comunità, creando momenti di animazione e valorizzazione del territorio.

Art. 3 - PARTECIPAZIONE

La partecipazione al mercatino del usato è riservata esclusivamente ai privati (persone fisiche maggiorenni) residenti nel comune di Lastra a Signa, che non svolgono attività di impresa, che non siano iscritti al Registro delle Imprese della CCIAA e che svolgano occasionalmente questa attività.

Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti che non possiedono i requisiti sopra citati.

Ai partecipanti è vietato:

- 1) recare molestia richiamando il pubblico con amplificazioni, grida e schiamazzi
- 2) effettuare la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa
- 3) vendere, esporre, barattare o porre in vendita:
 - oggetti preziosi
 - armi ed esplosivi
 - oggetti pericolosi e/o contundenti
 - articoli non in regola con le norme del copyright o dei diritti d'autore
 - oggetti, riviste, video con contenuto pornografico o vietato ai minori
 - oggetti che in qualche modo violino le leggi italiane vigenti
 - qualsiasi prodotto alimentare
 - animali
 - piante
 - prodotti dell'ingegno e/o a carattere creativo.

E' consentita la vendita di prodotti dell'ingegno solo se realizzati con materiali di recupero destinati a diventare rifiuto.

I partecipanti sono tenuti a presenziare personalmente per tutto l'orario di svolgimento della manifestazione e possono alternarsi con altri familiari.

Art. 4 - OGGETTO

Nell'area del mercatino dell'usato è consentita l'esposizione di beni di esclusiva proprietà del venditore; le cose esposte devono essere usate, in buone condizioni, pulite e devono avere un valore esiguo (150 Euro valore massimo del singolo oggetto), non siano lesivi della dignità e della sicurezza delle persone e non possano recare danno o situazioni di pericolo. E' fatto obbligo di esporre in modo chiaro i prezzi di vendita dei singoli oggetti; quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore, è consentito l'uso di un solo cartellino indicante il prezzo.

Art. 5 - ADESIONE

L'adesione al mercatino dell'usato può essere data da un solo componente per nucleo familiare tramite apposita comunicazione da presentare esclusivamente sul modello messo a disposizione dell'Amministrazione comunale, nei modi e nei tempi in esso stabiliti.

E' obbligatorio allegare copia di un valido documento d'identità del sottoscrittore, pena la nullità dell'adesione.

Art. 6 - AREA di SVOLGIMENTO

Lo svolgimento del mercatino dell'usato può avvenire: su aree pubbliche o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità ;

in ogni caso l'area individuata ad accogliere il mercato dell'usato dovrà essere accessibile, rispondente a tutte le norme di sicurezza, assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, sufficientemente illuminata con pubblica illuminazione e dotata di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, di superficie adeguata in funzione del numero dei partecipanti previsti.

Art. 7 -POSTEGGI

Lo spazio massimo assegnabile ad ogni partecipante è di mq. 9 (mt 3x mt 3).

In ogni caso i partecipanti devono essere dotati di attrezzature proprie: gazebo, tavolo e sedie e devono con mezzi propri ed iniziativa propria provvedere al montaggio e allo smontaggio dell'attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività di vendita.

L'assegnazione degli spazi avverrà di volta in volta e sarà effettuata dall'Amministrazione Comunale ad insindacabile giudizio, dando priorità di scelta ai portatori di handicap; le presenze maturate non costituiranno motivo di priorità e non daranno alcun diritto di scelta del posteggio.

Art. 8 - PERIODICITA' e ORARIO DI SVOLGIMENTO

I mercatini del riuso possono svolgersi una tantum o con cadenza periodica, generalmente annuale. L'istituzione di ogni mercatino viene definita con la delibera di Giunta comunale.

L'accesso alla manifestazione è consentito:

dalle ore 7.00 alle ore 9.00 per predisporre l'esposizione;

dalle ore 9.00 alle ore 19.00 apertura al pubblico;

dalle ore 19.00 alle ore 20.00 smontaggio attrezzature e pulizia dello spazio concesso.

La mancata pulizia dello spazio concesso costituirà motivo ostativo alla partecipazione all'eventuale edizione successiva.

Art. 9 - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

I partecipanti sono tenuti a versare l'importo per l'occupazione del suolo pubblico fissato dalla norme vigenti.

Art. 10 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

I mercatini dell'usato sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale che lo esercita a mezzo del servizio di Polizia Municipale e si riserva l'eventuale richiesta di rimozione degli oggetti non rispondenti alle caratteristiche indicate nei precedenti articoli e/o posti al di fuori dello spazio assegnato.

Art. 11 - PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

In caso di inosservanza da parte dei partecipanti degli obblighi previsti dal presente regolamento e di eventuali ulteriori obblighi previsti specificatamente nelle deliberazione di istituzione del mercato del riuso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 150.00 – art. 7bis del D. Lgs. N. 267/00 e smi – secondo le procedure di cui all'art. 17 della L. 698/1981 e s.m.i.

Art. 12 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla legislazione nazionale, regionale, locale vigente al momento dello svolgimento del mercatino del riuso.